

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
UFFICIO VI – Ambito Territoriale per la provincia di Chieti

Prot.n. AOOUSPCH 4913

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO VI

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124

VISTO il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11 comma 9 della legge 3 maggio 1999, n.124, adottato con decreto ministeriale 123 del 27 marzo 2000, registrato alla corte dei conti il 4 maggio 2000;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 42 del 8 aprile 2009 con il quale sono stati disposti per gli anni scolastici 2009/10 e 2010/11 l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, costituite ai sensi del Decreto Direttoriale del 16 marzo 2007;

VISTO il proprio decreto prot. n. AOOUSPCH 8521 del 10/08/09 con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive relative al personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, personale educativo, scuola secondaria di 1° e 2° grado, valide per gli anni scolastici 2009/10 e 2010/11 integrate ed aggiornate ai sensi del D.M. n. 42 del 8 aprile 2009;

VISTA la legge n. 167 del 24 novembre 2009 che, all'art. 1, comma 4-quinquies, dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2010/11, non è consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno già stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posto di insegnamento o classi di concorso;

VISTO il D.M. n. 39 del 22/04/2010 che ha fissato al 30 giugno 2010 il termine entro il quale gli iscritti con riserva nelle suddette graduatorie ad esaurimento, in attesa del conseguimento del titolo, ai sensi degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del D.M. n. 42 del 08/04/09, devono conseguire il titolo abilitante e/o di specializzazione per il sostegno ai fini dello scioglimento della riserva per l'anno scolastico 2010/11;

VISTO il proprio decreto prot. n. 4557 del 21 luglio 2010 con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento **provvisorie** relative al personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, personale educativo, scuola secondaria di 1° e 2° grado, **valide per l'anno scolastico 2010/11**, nelle quali sono stati inclusi i docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento e/o di specializzazione per il sostegno entro il termine del 30 giugno 2010 fissato dal D.M. n. 39/10 citato in premessa e che ai sensi dello stesso D.M. 39/10 hanno presentato domanda di scioglimento della riserva con la quale erano inclusi nelle graduatorie valide per gli anni scolastici 2009/10 e 2010/11;

ESAMINATI i reclami pervenuti avverso le suddette graduatorie provvisorie;

D E C R E T A

Art. 1

In data odierna sono pubblicate all'Albo di quest'Ufficio le graduatorie ad esaurimento **definitive** relative al personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, personale educativo, scuola secondaria di 1° e 2° grado, **valide per l'anno scolastico 2010/11**, nelle quali sono inclusi i docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento e/o di specializzazione per il sostegno entro il termine del 30 giugno

2010 fissato dal D.M. n. 39/10 citato in premessa e che ai sensi dello stesso D.M. 39/10 hanno presentato domanda di scioglimento della riserva con la quale erano inclusi nelle graduatorie valide per gli anni scolastici 2009/10 e 2010/11; in tali graduatorie non sono inclusi i docenti che hanno già stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso secondo quanto disposto dalla legge 167/09 citata in premessa.

Art. 2

Le graduatorie, consultabili, anche sul sito Internet di quest'Ufficio www.csachiet.it, sono pubblicate senza l'indicazione dei dati personali sensibili.

Art. 3

Con successivo provvedimento saranno pubblicate le graduatorie di coda.

Art. 4

Secondo quanto previsto dall'art. 12 – comma 4 del D.M. n. 42 del 08/04/09, avverso le graduatorie definitive è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo.

Chieti, 11 agosto 2010

f. to IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO VI
(Dott. Sandro Liberatore)

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia	LORO SEDI
Alle Organizzazioni Sindacali	LORO SEDI
All'ALBO	SEDE
Ai Responsabili degli UU.SS.PP. di	Pescara Teramo L'Aquila